



# COMUNE DI NUORO

## ORDINANZA SINDACALE

N. 137 DEL 24/05/2022

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE E VENDITA DELLE FAVE NEL CENTRO ABITATO E NELL'AGRO DI NUORO**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO CHE:**

- il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-56-fosfato-deidrogenasi (deficit G6PD);
- i cittadini affetti dal predetto deficit G6PD possono sviluppare una crisi emolitica;
- nei diversi casi e secondo la gravità, è caratterizzata da una sintomatologia progressiva di decadimento delle forze fino ad un quadro clinico di estrema gravità;
- alcuni soggetti predisposti possono manifestare quadri clinici gravi anche con la semplice esposizione o percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo di infiorescenza;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'eliminazione della coltivazione e nello stoccaggio di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, sport ,ecc;
- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave ;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

-in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali;

**VISTO CHE:**

-nel territorio di Nuoro, così come in tutta la Sardegna, sono numerosi i cittadini affetti da favismo;

-sono state segnalate delle coltivazioni di fave entro il perimetro urbano e periurbano;

**RITENUTO CHE:**

-la libera iniziativa dei privati, economica e non, possa e debba essere limitata o interrotta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce *ex se* interesse generale da soddisfare;

**RITENUTO** necessario, al fine di prevenire tali gravi pericoli connessi al favismo e di tutelare la salute pubblica, disporre:

- il divieto di esposizione e vendita di fave fresche sfuse che non siano contenute in contenitori chiusi preconfezionati;

- il divieto di semina e coltivazione di fave e piselli all'interno del centro abitato, nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nelle vicinanze di vie pubbliche del centro abitato;

- l'obbligo di eliminazione totale dei tipi di coltura in questione esistenti nei fondi/orti che si trovino nell'area oggetto del divieto di semina e coltivazione di cui alla presente ordinanza;

**VISTI**

L'art. 13 della Legge 23/12/1978, n. 833;

L'art. 50 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

L'art. 7 e 7-bis D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

L'art 650 c.p.;

**ORDINA**

1. il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave nel raggio di 300 metri in linea d'aria dal confine del centro abitato;

2. l'immediata estirpazione dell'eventuali piantine di fave già esistenti;

3. che la vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, nel mercatino comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché venga data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita;

4. l'esposizione e la vendita di fave fresche deve avvenire mediante ricorso al confezionamento in contenitori chiusi preconfezionati, in tutte le attività commerciali compreso il mercato settimanale;

5. che è fatto obbligo di eliminare del tutto, entro 10 giorni dalla data della presente, i tipi di coltura in questione dai fondi/orti che si trovino nell'area oggetto del divieto di semina e coltivazione di cui alla presente ordinanza, a cura e spese dei proprietari/conduttori a qualsiasi titolo dei fondi/orti medesimi;

6. che l'obbligo del confezionamento in contenitori chiusi preconfezionati sia esteso anche alla vendita in forma itinerante;

**DISPONE**

Che la Polizia Locale e le autorità di pubblica sicurezza, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità giudiziaria i soggetti inadempienti ai sensi dell'art. 650 c.p.;  
che siano fatte salve, in ogni caso, le eventuali azioni di ripristino in danno degli adempimenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis del D.Lgs.267/2000;

che venga data comunicazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Nuoro e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima diffusione;

**l'immediata esecutività del presente provvedimento;**

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.**

Il presente provvedimento viene inviato via PEC:

- alla Questura di Nuoro;
- all'Autorità Sanitaria competente per territorio;
- al Comando Carabinieri di Nuoro;
- Ufficio Polizia Locale- sede.

IL SINDACO

**f.to SODDU ANDREA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*